CAMERA DEI DEPUTATI

Documento originale non disponibile.
Si riproduce il testo del messaggio di trasmissione al Senato della Repubblica.

Attesto che la Commissione speciale della Camera dei Deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente ha approvato, in sede legislativa, il 29 novembre 1951, il seguente disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, concernente norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della segale, del granoturco e del risone ai « Granai del popolo »

ARTICOLO UNICO.

Il decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Al primo comma sono soppresse le parole: « orzo, granoturco e segale ».

Art. 2. — Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Le categorie ammesse ad esercitare il diritto di trattenuta ed i limiti quantitativi di tale diritto saranno indicati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Art. 4. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura procederanno: ».

Nel testo del secondo, terzo e quarto comma le parole: « Ufficio comunale statistico-economico dell'agricoltura, Uffici statistico-economici dell'agricoltura e U.C.S.E.A. », *sono sostituite dalle parole*: « Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

Articoli 5 e 6. — Le parole: « U.N.S.E.A. e U.C.S.E.A., *sono sostituite dalle parole*: « Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

Articoli 7 e 8. — Le parole: « Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, tramite i dipendenti Uffici comunali », « Uffici comunali statistico-economici dell'agricoltura », « Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura per il tramite dei propri Uffici comunali » e « Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura », *sono sostituite dalle parole*: « Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

Art. 11. — Al secondo comma sono soppresse le parole: « Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, su conforme parere dell' ».

Art. 13. — Al primo comma sono soppresse le parole: « e l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura ».

Articoli 20 e 21. — Sono sostituiti dal seguente:

« Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto ed alle norme che saranno emanate per la sua esecuzione è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con la pena della ammenda non inferiore a due volte e non superiore a cinque volte il valore del prodotto al quale la contravvenzione si riferisce.

« L'imputato è ammesso a pagare prima dell'apertura del dibattito ovvero prima del decreto di condanna, una somma non inferiore alla metà del massimo dell'ammenda prevista nel comma precedente, oltre le spese del procedimento.

« Il pagamento estingue il reato ».

IL PRESIDENTE